SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1209)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, CAMPOPIANO, MINNOCCI, DE MATTEIS, MARAVALLE, DALLE MURA, POLLI, FERRALASCO, COLOMBO Renato, PITTELLA, FINESSI, FOSSA e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1978

Unificazione dei criteri di determinazione delle aliquote pensionabili dell'indennità di aeronavigazione e di volo per ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e riliquidazione del relativo trattamento pensionistico

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni di legge vigenti per la determinazione delle aliquote pensionabili dell'indennità di aeronavigazione e di volo per ufficiali e sottufficiali sono tuttora quelle stabilite con il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, e riportate nell'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali disposizioni, per quanto concerne l'aeronavigazione, prevedono differenti criteri di calcolo delle aliquote, a seconda se trattasi di ufficiali generali, ufficiali superiori, ufficiali subalterni o sottufficiali, mentre, per quanto attiene al volo, le aliquote si differenziano a seconda se trattasi di ufficiali del Genio aeronautico o del Corpo sanitario aeronautico, superiori o inferiori, o ufficiali del ruolo specialisti o ruolo servizi (ex naviganti) o ruolo assistenti tecnici, o sottufficiali e militari di truppa.

Ad esempio, per ogni anno di servizio di aeronavigazione vengono attribuite le seguenti aliquote dei nove decimi dell'importo dell'indennità spettante: un ventottesimo, con un massimo di venti ventottesimi (equivalente al 64 per cento), per gli ufficiali generali; un trentunesimo, con un massimo di venti trentunesimi (equivalente al 58 per cento), per gli ufficiali superiori o capitani; un trentatreesimo, con un massimo di venti trentatreesimi (equivalente al 55 per cento), per gli ufficiali subalterni; un quarantacinquesimo, con un massimo di venti quarantacinquesimi (equivalente al 40 per cento), per i sottufficiali. In modo analogo sono state definite le aliquote per l'indennità di volo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

La differenziazione nei criteri per la determinazione dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione poteva trovare spiegazione nella precedente disciplina delle indennità connesse al volo.

Infatti, anteriormente alla legge 27 maggio 1970, n. 365, per gli ufficiali e sottufficiali piloti erano previste due diverse indennità: di aeronavigazione per gli ufficiali e di pilotaggio per i sottufficiali. Ciò in quanto le tecniche del volo allora esistenti richiedevano un diverso impegno a seconda se trattavasi di comandante di una formazione (compito attribuito sempre ad un ufficiale), o di un gregario (compito svolto in genere dai sottufficiali).

Il progredire dei nuovi aerei ha portato, però, ad una diversa tecnica ed impiego dei medesimi per cui, essendo venute meno le ragioni che avevano giustificato un differente trattamento degli ufficiali e sottufficiali, con la legge n. 365 del 1970 si è provveduto ad estendere l'indennità di aeronavigazione ai sottufficiali, sopprimendo l'indennità di pilotaggio. Purtroppo, però, alla unificazione della disciplina e delle misure dell'indennità goduta in servizio non ha corrisposto, come sarebbe stato logico ed equo, l'unificazione dei criteri per la determinazione delle aliquote pensionabili, dando luogo in tal modo a gravi sperequazioni di trattamento.

La legge n. 177 del 1976, sul collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, ha introdotto un nuovo istituto: la cosiddetta perequazione automatica delle pensioni. Con tale meccanismo, che ha determinato uno stretto parallelismo tra il trattamento di attività e il trattamento di quiescenza, si è di fatto riconosciuto l'importante principio dell'indicizzazione delle pensioni e si è così salvaguardata, in termini di potere di acquisto, la retribuzione del personale collocato in quiescenza.

L'indice di incremento istituito dalla citata legge n. 177 del 1976 non è però ancora applicabile agli assegni riguardanti l'indennità di aeronavigazione e volo, che, peraltro, vengono valorizzati in pensione.

Tali emolumenti per il personale collocato in congedo anteriormente all'1 dicembre 1975 sono ancora fermi alle misure fissate dalla legge n. 365 del 1970 e quindi, a causa della continua perdita di potere di acquisto della moneta, si sono ridotti ad una cifra praticamente irrisoria.

Il presente disegno di legge prevede l'unificazione delle aliquote pensionabili dell'indennità di aeronavigazione e di volo per ufficiali e sottufficiali e la riliquidazione del trattamento pensionistico per coloro che sono stati collocati in congedo anteriormente al 1° dicembre 1975, avendo riguardo alle nuove misure dell'indennità di aeronavigazione e di volo stabilite dalla legge n. 187 del 1976. Ciò per sanare la grave situazione di reale disagio venutasi a determinare a danno di personale delle tre Forze armate che nel corso della carriera ha svolto attività rischiose comportanti notevoli impegni e un particolare logorio psico-fisico.

È da rilevare altresì che tale provvedimento è anche confortato, dal punto di vista del precedente legislativo, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 1970 (riliquidazione dei trattamenti di quiescenza per il personale collocato in congedo anteriormente al 1° settembre 1971 sulla base degli assegni pensionabili in vigore dal 1° settembre 1971), dalla legge n. 572 del 1975 (riliquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli appartenenti alle forze di polizia cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1975 avendo riguardo alla nuova fascia pensionabile dell'indennità mensile per servizi d'istituto) e dalla legge n. 284 del 1977 (adeguamento dell'aliquota pensionabile dell'indennità per servizi di istituto per il personale collocato in congedo anteriormente al 28 febbraio 1977).

In sintesi il disegno di legge risulta così articolato:

articolo 1: prevede l'unificazione delle aliquote pensionabili dell'indennità di aeronavigazione e di volo allineando le attuali

misure, che sono differenziate per grado, a quelle più favorevoli;

articolo 2: prevede la riliquidazione delle pensioni, limitatamente all'indennità di aeronavigazione e di volo, per gli ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e in base alle aliquote di cui all'articolo 1;

articolo 3: prevede un'anticipazione pari al 10 per cento della rata netta mensile dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione o di volo in godimento e la cessazione d'ufficio da parte delle direzioni provinciali del Tesoro;

articolo 4: definisce l'onere annuo calcolato in lire 800 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito con il seguente:

« Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti) e ruolo specialisti, per quelli del Genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico nonchè per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma aeronautica, che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo inerente alle loro funzioni, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di un'aliquota corrispondente a:

a) tanti ventottesimi dei nove decimi dell'indennità di aeronavigazione percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato con percezione di detta indennità e con il massimo dei venti ventottesimi;

b) tanti quarantacinquesimi dei nove decimi dell'indennità di volo percepita, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestato con percezione di detta indennità e con il massimo di trentasei quarantacinquesimi.

Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi (ex naviganti), l'aumento non potrà superare un'aliquota corrispondente a venti annualità, siano esse calcolate in base a ventottesimi o a quarantacinquesimi.

Il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione è effettuato separatamente per ciascun periodo d'impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base della corrispondente indennità.

Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, si tiene conto delle misure più favorevoli percepite — nel tempo — dagli interessati.

Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti ».

Art. 2.

I trattamenti di quiescenza del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata il vigore della presente legge sono riliquidati d'ufficio secondo le norme stabilite nel precedente articolo, con effetto dalla data suddetta, sulla base delle misure sull'indennità di aeronavigazione previste dalla tabella II annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni.

Sono altresì riliquidati d'ufficio, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e in base alle nuove misure dell'indennità di volo previste nella tabella III della legge citata al precedente comma, i trattamenti di quiescenza del personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 1° dicembre 1975.

Art. 3.

Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione o assegno risultante dalla riliquidazione prevista dal precedente articolo, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, ed in aggiunta alla pensione in godimento, un importo netto pari al 10 per cento della rata netta mensile dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione o di volo già in godimento.

Alla corresponsione dell'acconto provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite o assegni e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

All'atto del pagamento della nuova pensione o assegno risultante dalla riliquidazione, le direzioni provinciali del Tesoro provvedono al conguaglio tra la somma spettante e quella pagata a titolo di acconto.

Art. 4.

All'onere annuo derivante dall'attuazione delle presente legge, valutato in lire 800 milioni, si farà fronte per l'anno 1978 mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.